

ATTO DI CONVENZIONE

TRA

Il **CONSORZIO CSA-ASI DI CAIVANO**, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rapp.te *p.t.*, dott. Francesco Saverio Rea, con sede legale in Caivano (NA), Zona Industriale ASI– Località Pasciarola (P.IVA 03853191215), autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri sociali previsti dallo Statuto ed attribuiti dal consiglio direttivo, giusta mandato ricevuto con delibera del C.D. del 7.5.2020

E

Il **CONSORZIO ASI** – Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli (di seguito: Consorzio ASI), in persona del Presidente *p.t.*, avv. Giuseppe Romano, con sede legale in Napoli, alla via Domenico Morelli, n. 74 (P.IVA 01483030639)

PREMESSO CHE

- l'art. 4, comma 1, della Legge Regionale della Campania 6 dicembre 2013, n. 19, nel recepire principi già sanciti dalla precedente Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16, stabilisce che: *«[...] i consorzi Asi promuovono ... nell'ambito degli agglomerati industriali, delle aree delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati dai consorzi Asi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi servizi alle imprese ed esercitano le funzioni amministrative relative all'adozione di piani e di attrezzatura ambientale delle aree in esse comprese, le espropriazioni dei suoli e le eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese, nonché gli atti di assegnazione degli impianti e di servizi consortili. I consorzi Asi attivano le consulenze ed i servizi reali alle imprese [...]»;*

- il successivo comma 4, della disposizione citata alla lettera a) e d) prevede che i Consorzi ASI, tra l'altro: *«[...] a) progettano, realizzano e gestiscono gli spazi, gli immobili ed i servizi essenziali all'inse-*

diamento ed al lavoro delle imprese, comprese le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni destinati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi, ai rustici industriali, ai centri commerciali e di servizi, in conformità alla vigente disciplina urbanistica; [...]; d) gestiscono, anche in accordo con gli enti competenti, le opere di urbanizzazione, i beni, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale, con particolare riferimento alla rete stradale, ai sistemi di trasporto ed alla mobilità sostenibile, alla manutenzione del verde, alla vigilanza ed alla sicurezza interna, alla raccolta dei rifiuti, ai servizi antincendio, alle reti di monitoraggio per inquinanti, alla raccolta e divulgazione di dati meteorologici, alla cartellonistica, agli impianti sportivi;

- quanto alla gestione dei suddetti servizi, l'art. 4, comma 3, lett. d) della legge regionale n. 16 del 1998, in tema di assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, prevedeva che i Consorzi ASI *“gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascun agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli dell'agglomerato medesimo. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato può essere affidata in concessione dal Consorzio ASI ad un Consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio ASI con quote di minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 delle legge 5 ottobre 1991, n. 317”*;

- in applicazione del richiamato art. 4, comma 3, lett. d) della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, con deliberazione commissariale n. 94, in data 22.5.2000, il Consorzio ASI di Napoli deliberava la costituzione di un Consorzio di imprenditori dell'agglomerato industriale di Caivano, approvando, altresì, lo statuto del costituendo consorzio;

- ed infatti, con atto rep. 207684, in data 5.6.2000, si formalizzava la costituzione, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile, di

un Consorzio con attività esterna e senza scopo di lucro, denominato “*Consorzio CSA – ASI*”;

CONSIDERATO CHE

- coerentemente con il descritto quadro normativo, l’art. 5 lett. a) dello statuto consortile prevede che il Consorzio CSA – ASI organizza per conto dei consorziati i servizi di interesse comune, annoverando, in particolare, tra i servizi di cd. utilizzo obbligatorio le seguenti attività: *a1) custodia diurna e notturna dell'intero compendio industriale e relativa gestione degli accessi per l'ipotesi di attivazione della concessione da parte del Consorzio A.S.I. di Napoli; a2) pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed aree consortili; a3) installazione e manutenzione della segnaletica delle strade e delle aree consortili; a4) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati a verde; a5) prelievo e trasporto dei rifiuti presso pubblica discarica o scambiatore, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dei rifiuti solidi provenienti dalle singole industrie dell'Agglomerato Industriale in oggetto; a6) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas;*

- tuttavia, una volta divenuto operativo il Consorzio CSA – ASI non si è proceduto alla stipula di una convenzione negoziale con il Consorzio ASI di effettivo trasferimento della gestione dei servizi e delle attività contemplate dallo statuto consortile che disciplinasse nel dettaglio, con effetti obbligatori, tutti gli aspetti organizzativi, tecnici ed economici del rapporto di affidamento;

- di tale questione è stato interessato anche il G.A.; ed infatti, il Tar Campania, Napoli sez. I, con sentenza n. 2012/2013 ha confermato che «[...] la concessione traslativa di servizi pubblici non può prescindere dalla conclusione di accordo negoziale in quanto il rapporto concessorio comporta un complesso e reciproco intreccio di posizioni giuridiche soggettive consistenti in diritti, obblighi, poteri e facol-

tà che richiedono una specifica disciplina, con il consenso e l'accettazione anche del soggetto destinatario della concessione. Orbene, l'atto costitutivo del Consorzio CSA-ASI non può certamente avere valore ed effetti di una convenzione accessiva alla concessione. Esso infatti raccoglie le manifestazioni di volontà confluenti degli associati per lo scopo comune della nascita di un nuovo soggetto, ma non esprime invero alcuna dichiarazione negoziale di quest'ultimo come parte del rapporto contrattuale [...]»;

RILEVATO CHE

- l'art. 9, comma 5, delle Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19, attualmente stabilisce che *«la gestione e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascun agglomerato è obbligatoriamente affidata in concessione dal consorzio Asi ad un consorzio o società consortile costituito dalle imprese insediate, cui può partecipare lo stesso consorzio Asi»;*
- in virtù del vigente quadro normativo, nonché alla luce di quanto statuito dal G.A., è interesse delle parti procedere alla formalizzazione di un atto convenzionale di regolamentazione delle modalità di trasferimento della gestione di alcuni servizi comuni, contemplati dal citato art. 4 della L.R. n. 19/2013, al Consorzio CSA – ASI;
- la stipula di una convenzione di disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei servizi si rende ancor più necessaria anche al fine di disciplinare, nell'interesse delle aziende consorziate ed insediate nell'agglomerato industriale di Caivano, gli aspetti economici connessi alla gestione, ivi comprese, le modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a carico delle aziende insediate;
- sotto tale profilo, infatti, l'art. 5 della L.R. n. 19/2013 prevede che i mezzi finanziari dei consorzi ASI sono determinati, tra l'altro, *“dai corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'articolo 4 svolte dai consorzi”;*

- inoltre, l'art. 7 delle norme di attuazione del P.R.T. del Consorzio ASI di Napoli, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 Ottobre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 novembre 1968 n. 294 e successive modificazioni, stabilisce che *“il Consorzio si riserva di stabilire per congrui periodi di tempo le quote condominiali che le industrie localizzate negli agglomerati dovranno versare annualmente per la gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature generali”*,

- in applicazione delle richiamate disposizioni normative, con decreto dirigenziale n. 92, in data 27.12.2019, il Consorzio ASI ha stabilito il criterio di determinazione dei corrispettivi annuali da porre a carico delle aziende insediate per la gestione delle attività e dei servizi indicati dal citato art. 4 lett. a) e d) della L.R. 19/2013;

- a sua volta, l'art. 16 dello statuto del Consorzio CSA - ASI prevede che le spese per l'espletamento dei servizi obbligatori cedono a carico della totalità degli insediati nell'agglomerato industriale ASI di Cai-vano, secondo le quote di partecipazione possedute, in ragione dei criteri di determinazione stabiliti dallo statuto.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, le parti come sopra rapp.te e dom.te

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio ASI, in applicazione dell'art. 9, comma 5, delle Legge Regionale 6 dicembre 2013, n. 19, affida al Consorzio CSA – ASI la gestione dei seguenti servizi:

- organizzazione e gestione della custodia diurna e notturna dell'intero agglomerato industriale;
- installazione e manutenzione della segnaletica delle strade e delle aree consortili;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi a verde e realizzazione del progressivo miglioramento degli stessi.

Il Consorzio CSA – ASI, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a garantire la corretta esecuzione dei servizi affidati, nel rispetto della normativa di settore vigente e, più in generale, dei principi di trasparenza ed efficienza nell'interesse esclusivo delle aziende insediate nell'agglomerato industriale. Il Consorzio CSA – ASI si obbliga, altresì, a provvedere alla custodia, buona conservazione e manutenzione delle strutture consortili, assumendo le conseguenti connesse responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c. con esonero di ogni responsabilità in capo al Consorzio ASI.

Resta inteso che il Consorzio CSA – ASI, fermo restando l'obbligo di garantire nella gestione dei servizi un elevato livello di qualità e sicurezza, potrà in piena autonomia individuare, organizzare e programmare le modalità di gestione ritenute più opportune.

ARTICOLO 3

L'onere di copertura finanziaria dei costi di gestione dei servizi affidati, elencati al precedente art. 2, saranno a carico del Consorzio CSA – ASI che, a sua volta, reperirà le necessarie risorse attraverso la riscossione delle quote consortili che cedono a carico delle aziende insediate nell'agglomerato industriale di Caivano, nel rispetto delle previsioni statutarie.

ARTICOLO 4

Le parti espressamente convengono che i servizi di gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture consortili non previsti all'art. 2 resteranno di competenza del Consorzio ASI.

Fermo restando quanto convenuto al successivo comma, si stabilisce che le risorse finanziarie per l'espletamento dei servizi di competenza del Consorzio ASI saranno reperite, tra l'altro, attraverso la riscossione delle quote consortili poste a carico delle aziende insediate, in applicazione di quanto stabilito con decreto dirigenziale n. 92, in data 27.12.2019.

Le parti espressamente convengono che, in considerazione della circostanza che una parte delle attività di gestione dei servizi comuni indicati all'art. 2 sono affidati al Consorzio CSA – ASI, i corrispettivi annuali per la gestione dei servizi che restano di competenza del Consorzio ASI, a parziale deroga di quanto stabilito con decreto dirigenziale n. 92 del 27.12.2019, saranno ridotti nella misura del 30% al coefficiente β ; pertanto, la nuova formula da applicare è la seguente:

$$C = A * \beta * \delta$$

dove

C = corrispettivo a carico dell'Azienda insediata

A = area in mq assegnata alla azienda insediata

β = coefficiente determinato in funzione dell'estensione del lotto indicato secondo le soglie indicate nella tabella di seguito riportata

δ = coefficiente pari a 1 per azienda in esercizio pari a 0,5 se azienda non in esercizio

m ²		β
0	5.000	0,35 €
5.001	10.000	0,28€
10.001	20.000	0,21 €
20.001	50.000	0,14€
50.001	100.000	0,07 €
	> 100.000	0,04 €

ARTICOLO 5

La durata della presente convenzione di affidamento è fissata in anni 2, decorrenti dal 01.01.2020 e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta che potrà essere effettuata dalle parti con un preavviso di almeno tre mesi.

Resta inteso che il mancato adempimento degli obblighi di gestione trasferiti al Consorzio CSA - ASI con la presente convenzione comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo.

ARTICOLO 6

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione del presente accordo si designa quale Foro competente quello di Napoli, con esclusione di ogni clausola arbitrale.

Napoli, 16.6.2020

CONSORZIO ASI NAPOLI
Il Presidente
Avv. Giuseppe Romano

CONSORZIO CSA- ASI
Il Presidente
Dott. Francesco Saverio Rea